



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 5 novembre 2024
posiz. n. XI/2

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 29/24/SUI

Oggetto: cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese dell'impresa start-up innovativa "Feetness s.r.l." (c.f. 04038490985 - rea 583509).

IL CONSERVATORE

visto il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

visti gli art. 2188 e 2189 del codice civile che disciplinano le iscrizioni al registro delle imprese e gli adempimenti d'ufficio;

visto l'art. 2190 del codice civile e l'articolo 16 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 che disciplinano l'iscrizione d'ufficio delle notizie di cui è obbligatoria l'iscrizione e la cui iscrizione non è stata richiesta dal soggetto obbligato;

visto l'art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 che disciplina l'impresa start-up innovativa;

visto l'art. 25, comma 9, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 che dispone che un'impresa viene iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese sulla base di un'autodichiarazione del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti previsti;

visto l'art. 25, comma 16, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato per effetto dell'art. 40, comma 9, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che il Conservatore del registro delle imprese provvede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del

registro delle imprese delle start-up innovative che hanno perduto i requisiti, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è, inoltre, equiparata la mancata presentazione della dichiarazione del possesso dei requisiti;

visto il regolamento "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo" approvato dal Consiglio camerale in data 6 maggio 2021;

ricordato che l'impresa in oggetto, costituita con atto del 23 ottobre 2018, è stata iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in qualità di start-up innovativa, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ricordato che l'art. 38, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 ha prorogato il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di 12 mesi, comportando un periodo di permanenza massima nella suddetta sezione pari a 72 mesi e che tale termine inizia a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa stessa, come precisato dal parere del Ministero dello sviluppo economico protocollo n. 6062 del 19 gennaio 2015;

considerato che la società in esame è costituita e svolge attività di impresa da più di 72 mesi, in quanto il suddetto termine è scaduto il 23 ottobre 2024;

rilevato che è stata inviata nota (nostro protocollo n. 72232 del 2 settembre 2024) con cui si è comunicata la scadenza del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative;

ricordato che, con la medesima nota, è stata evidenziata all'impresa la possibilità di presentare, se in possesso dei requisiti, domanda per il passaggio alla sezione speciale delle PMI innovative e che ad oggi nessun riscontro è pervenuto;

tenuto conto che il responsabile del procedimento sig.ra Rossella Costa ha proposto di provvedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative;

sentito il responsabile del Servizio Innovazione per l'impresa;

condivisa e fatta propria la proposta del responsabile del procedimento, per le motivazioni e le considerazioni suesposte;

d e t e r m i n a

- di iscrivere d'ufficio la cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative della società "Feetness s.r.l." c.f. 04038490985 - rea 583509, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

a v v e r t e

l'impresa destinataria, che contro il presente provvedimento può presentare ricorso al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Brescia entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso ai sensi dell'art. 25, comma 16, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 40 comma 9, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

che se l'impresa è in possesso dei requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, può presentare apposita domanda di iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative;

i n f o r m a

- che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta presso l'Ufficio Supporto alle imprese (SAI), sede di Brescia oppure presso la sede decentrata di Breno. Si può usufruire del servizio, previo appuntamento da prenotare utilizzando lo "Sportello virtuale servizi on line" collegandosi alla pagina SERVIZIONline - SOL, presente sul sito della Camera di commercio di Brescia, www.bs.camcom.it. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs>;
- che i dati e/o le informazioni personali contenuti in questo provvedimento, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

Il Conservatore del registro delle imprese
dott.ssa Cristiana Elena Taioli

Firma digitale ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"